

**UNIONE NOVARESE 2000
COMUNE DI SIZZANO**

Convenzione per la gestione associata della Funzione di Polizia locale

L'anno Duemilatredici, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede municipale di Sizzano (NO), tra

- l'Unione di Comuni "Novarese 2000", c.f. 94039790038, con sede nel palazzo comunale di Caltignaga, Via Roma n. 16, in persona del Presidente pro tempore Angelo Rossi, domiciliato per la carica presso la sede, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. ____ del ____/2013, nel seguito "Unione" e

- il Comune di Sizzano (NO), c.f. 80001390030, in persona del Sindaco pro tempore Stefano Vercelloni, domiciliato per la carica presso la residenza comunale, Corso Italia n. 10, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del ____/2013, nel seguito "Comune";

PREMESSO

- che la L. n. 65/1986 disciplina le funzioni degli Uffici di Polizia municipale, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;

- che l'art. 30, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;

- che il d.l. n. 78/2010, come convertito con L. n. 122/2010, il d.l. n. 138/2011, come convertito con L. n. 148/2011 e ed il d.l. n. 95/2012, come convertito con L. n. 135/2012, impongono ai Comuni di minori dimensioni di svolgere in modo associato le funzioni fondamentali, fra le quali è individuata la funzione "Polizia locale", funzione per la quale, in ogni caso, l'esercizio in forma associata rappresenta il miglior strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei Comuni convenzionati, sulla base di criteri e principi condivisi;

- che tale strumento giuridico è propedeutico al miglioramento del servizio, alla gestione uniforme delle attività sull'intero territorio interessato ed alla razionale gestione del personale e delle dotazioni strumentali;

- che ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 5, della l.r. Piemonte n. 11/2012, il bacino di utenza minimo per l'esercizio associato di funzioni, nel caso di specie, in cui sono compresenti Comuni di Pianura e Comuni collinari, vista la prevalenza per numero di abitanti dei primi, è individuabile in 5000 abitanti e che il numero totale di abitanti degli Enti oggi presenti è pari a 7422;

- che l'art. 4, comma 6, l.r. Piemonte n. 11/2012 consente la stipulazione di Convenzioni ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. tra Comuni ed Unioni di Comuni;

- che i su citati Enti hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata la funzione "Polizia locale", in attuazione delle deliberazioni consiliari individuate in epigrafe, con le quali si è altresì approvato anche lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha per oggetto la gestione in forma associata della funzione "Polizia locale", con lo scopo di coordinare i servizi compresi in detta funzione, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle dotazioni

strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento e di presidio del territorio degli Enti associati, nei termini previsti dalla L. n. 65/1986.

I servizi ed i compiti effettuati in convenzione sono quelli assegnati all'area di Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000 tra i quali:

POLIZIA STRADALE:

- espletamento dei servizi di Polizia Stradale previsti dall'art. 12, d.lgs. n. 285/1992, che comprende
- accertamento, contestazione ed iter completo delle sanzioni amministrative e penali;
- rilevazione dei sinistri stradali;
- formazione delle minute delle sanzioni a ruolo.
- autorizzazioni per la pubblicità sulle strade;
- autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico;
- emissione di ordinanze relative alla circolazione stradale;
- educazione stradale;
- servizi di viabilità per cortei funebri o particolari manifestazioni di carattere pubblico;
- accertamento sanzionatorio con strumenti elettronici;
- inserimento delle sanzioni nel programma gestionale "Concilia";
- rilascio delle autorizzazioni per manifestazioni sportive e dilettantistiche.

POLIZIA AMMINISTRATIVA:

- iter completo per il commercio su aree private e su aree pubbliche;
- controllo del mercato settimanale e recupero somme per occupazione suolo pubblico;
- iter completo esercizi pubblici ed alberghi;
- artigianato;
- rilascio autorizzazioni previste dal Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza;
- distributori di carburante;
- edicole;
- gestione anagrafe vitivinicola;
- gestione anagrafe canina e pratiche recupero cani vaganti;
- accertamento di illeciti per violazione dei regolamenti Comunali;
- rilascio di autorizzazioni per sagre e fiere;
- rilascio di autorizzazioni per spettacoli viaggianti;
- rilascio di autorizzazioni temporanee per manifestazioni;
- rilascio di informazioni richieste da altri Enti;

POLIZIA GIUDIZIARIA:

- accertamento dei reati commessi nel territorio ed iter procedurale.

POLIZIA AMBIENTALE:

- controllo di abbandono di rifiuti, inquinamento acustico, manomissione del territorio.

POLIZIA EDILIZIA:

- accertamento abusi edilizi.

Il precedente elenco non è da considerarsi esaustivo, riconducendosi nell'ambito del servizio convenzionato, in ogni caso, ogni attività rientrante nella funzione "Polizia Locale" secondo le leggi vigenti e future.

Per le finalità di cui alla presente convenzione, viene designata l'Unione quale Ente capofila.

Art. 2 – Durata

La durata della Convenzione, ai sensi dell'art. 17 del d.l. n. 95/2012, come convertito con L. n. 135/2012, è stabilita sino al 31/12/2015.

L'eventuale interesse di una delle parti al rinnovo della Convenzione dovrà essere manifestato all'altra per iscritto entro il 30/09/2015 al fine di consentire i necessari provvedimenti organizzativi.

Art. 3 - Ambito Territoriale

Il territorio dei Comuni di Briona, Caltignaga, Fara Novarese e Sizzano costituisce l'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e le attività di Polizia locale, ai sensi della L. n. 65/1986.

Sul territorio di detti Comuni e nello svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia locale i componenti dei Corpi di Polizia locale rivestono la qualità di cui all'art. 5 della L. 65/1986.

Atti e accertamenti relativi ai servizi di Polizia locale gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della Polizia locale dell'Ente nel cui territorio il personale si trova ad operare.

Previo il rispetto delle prescritte procedure amministrative di nomina e in coordinamento con i Servizi amministrativi generali dei due Enti, possono essere rispettivamente estese al personale dei due Enti le qualifiche di messo notificatore e di agente contabile presso l'Ente diverso da quello di appartenenza.

Art. 4 - Sistema Direzionale

Una conferenza formata dal Presidente di turno dell'Unione e dal Sindaco di Sizzano, provvede a dettare gli indirizzi ed a porre in essere gli opportuni controlli per l'attuazione della convenzione in essere.

La gestione e la realizzazione delle funzioni associate di cui al precedente articolo è affidata al Responsabile del Servizio dell'Unione, il quale provvede all'organizzazione e alla predisposizione delle procedure di funzionamento dei servizi gestiti in forma associata e all'omogeneizzazione dei regolamenti di riferimento, operando sulla base dei principi contenuti nella presente Convenzione e degli indirizzi di cui al comma precedente, nonché all'emissione dei provvedimenti amministrativi concernenti il servizio, svolto nei termini di cui alla presente Convenzione, secondo l'organizzazione, le norme in essere e la prassi.

Per ciò che attiene i poteri di Polizia, gli ufficiali ed agenti impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dal presente accordo sono sottoposti, di volta in volta, all'autorità del Sindaco del Comune nel quale si trovano ad operare.

I proventi delle sanzioni amministrative si accreditano all'Ente convenzionato nel cui territorio è stata accertata la violazione.

Art. 5 – Personale

Il personale delle Aree di Polizia locale degli Enti convenzionati resta interamente in carico, sia dal punto di vista organico che finanziario, all'Ente di appartenenza, comprese le eventuali indennità e trattamenti accessori di qualsiasi tipo.

Dal punto di vista operativo e lavorativo, tutto il personale, avente identici diritti e doveri, sarà gestito nell'ambito di un'unica struttura organizzativa, avente sede presso il Municipio di Briona, avente un unico Responsabile di Servizio, cui il Presidente dell'Unione ed il Sindaco del Comune conferiranno l'incarico con atto congiunto.

L'organizzazione del lavoro per lo svolgimento dei servizi convenzionati deve essere, in ogni caso, articolata nel rispetto delle disposizioni normative e degli istituti contrattuali che disciplinano l'orario di lavoro.

Le attività lavorative prestate al di fuori del normale orario di servizio (festività pubbliche, manifestazioni, servizi di viabilità per cortei, ecc.), fatte salve le specifiche esigenze operative o di sicurezza, ritenute tali dal Responsabile del Servizio, verranno gestite da ciascun Ente con il personale ad esso appartenente, ferma restando la necessaria approvazione da parte del Responsabile stesso.

Art. 6 - Beni Strumentali

I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli attualmente in dotazione ai singoli servizi, di proprietà degli Enti convenzionati, i quali provvedono alla custodia, alla gestione e alla manutenzione delle attrezzature poste a servizio della Convenzione.

All'acquisto di nuovi beni strumentali in vigore della presente Convenzione provvederanno gli Enti convenzionati, secondo le necessità complessive e le disponibilità di ognuno, anche tenendo conto dei vincoli di entrata e di spesa di cui all'art. 208 del Codice della Strada.

I beni, pur se di proprietà ed inseriti nell'inventario dell'Ente che ha provveduto all'acquisto, saranno comunque messi a disposizione del Servizio convenzionato fino alla scadenza.

Le spese correnti derivanti dalla gestione dei beni, dei servizi e delle forniture strumentali utilizzati per l'espletamento del servizio sono ripartite tra gli Enti convenzionati secondo le seguenti percentuali, stabilite, a seguito di stima operata congiuntamente dagli Uffici finanziari e dagli Uffici di Polizia locale dei due Enti la quale, partendo dalla considerazione del numero di abitanti e del territorio degli Enti, introduce un correttivo atto a compensare l'effettiva fruizione dei servizi da parte delle varie realtà territoriali, come segue:

Unione 78%, Comune 22%.

Sono escluse dal riparto e restano di competenza degli Enti le seguenti spese:

- spese necessarie all'incasso delle sanzioni (spese postali, di notificazione, ecc.);
- spese legali o per rimborsi collegate all'attività di accertamento e sanzionatoria;
- acquisto e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;
- spese per servizi convenzionati (canili, gattili, tutela fito-sanitaria, ecc.).

Art. 7 - Gestione finanziaria

L'Unione trasmette al Comune, entro il sessantesimo giorno precedente il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, un preventivo delle risorse necessarie alla gestione della funzione convenzionata.

Il Comune è tenuto a stanziare annualmente la quota a suo carico sulla base del preventivo predisposto dall'Unione.

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio finanziario, le spese dovessero superare l'importo preventivato l'Unione, prima di provvedere all'effettuazione delle spese medesime, dovrà ottenere il preventivo nulla osta del Comune, salvo che esse siano assolutamente necessarie, inderogabili e/o indifferibili.

L'Ufficio finanziario dell'Unione provvederà semestralmente ad effettuare il riparto delle spese sostenute ed a comunicarlo al Comune.

Le quote relative saranno corrisposte in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno.

Al termine dell'esercizio finanziario verranno definite le eventuali quote dovute a conguaglio.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamento statali e regionali ed, in particolare, alle norme espressamente richiamate in premessa.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE NOVARESE 2000 _____

IL SINDACO DI SIZZANO _____